

ACCORDO COLLABORAZIONE B-E

Tra

Alba Plus SRLs., con sede legale in Via Vittorio Sessi n.9, 00033 Cave (Rm), Codice Fiscale e Partita IVA n. 16510121003, iscritta al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi al n° B000703047, nella persona del rappresentante delegato munito degli occorrenti poteri, (di seguito indicata per brevità "Broker")

e

Nome e Cognome, Ragione Sociale: _____

Sede legale: _____

Sede operativa: _____

CF e P.IVA: _____

(di seguito indicato per brevità "Collaboratore")

Di seguito congiuntamente anche le "Parti",

Premesso che:

A. Il Broker è una primaria società di intermediazione assicurativa, iscritta alla sezione B del registro unico degli intermediari assicurativi (di seguito anche "RUI") e, in tale veste, svolge attività di consulenza, mediazione assicurativa e gestione delle polizze per conto dei propri clienti, senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione e riassicurazione;

B. Il Collaboratore ha manifestato il proprio interesse a collaborare col Broker in veste di collaboratore esterno iscritto alla sez. E del RUI ed a distribuire prodotti assicurativi nelle disponibilità del Broker;

C. Il Broker è interessato a cooperare con il Collaboratore così da poter raggiungere la maggior platea possibile di interessati alla propria attività di mediazione assicurativa.

D. Per facilitare l'esercizio delle proprie attività al Collaboratore, il Broker si impegna a mettere a disposizione del primo una piattaforma telematica o più credenziali di accesso per ogni singola impresa assicurativa. La messa a disposizione del Collaboratore della piattaforma telematica dedicata (di seguito, anche, la "**Piattaforma**") comporta una serie di costi, non trascurabili, per il Broker. Per questo motivo, fermi gli impegni che le Parti assumono con il presente Accordo e, in dettaglio, la collaborazione ai fini dello svolgimento delle attività di mediazione assicurativa nell'interesse della clientela finale, il diritto del Collaboratore all'utilizzo della Piattaforma potrà essere limitato, del tutto o in parte, al mancato raggiungimento di alcuni degli obiettivi commerciali indicati nel seguito e nei singoli allegati.

Tutto quanto premesso si conviene e stipula quanto segue:**1. PREMESSE e ALLEGATI**

1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo. Le Parti concordano sull'attribuirgli valore essenziale ai fini della qualificazione e interpretazione dello stesso.

2. OGGETTO

V.12.2024

2.1 Con la sottoscrizione del presente Accordo, il Collaboratore assume stabilmente l'incarico di cooperare col Broker ai fini dell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa di cui all'art. 106 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (di seguito, anche il "Codice delle Assicurazioni" o "CAP").

2.2 Il Collaboratore, in adempimento del presente Accordo, è chiamato a svolgere attività di assistenza e consulenza in materia assicurativa, come definita all'art. 106 del Codice delle Assicurazioni Private, per conto del Broker nei modi e nei limiti disciplinati nel presente Accordo e nei relativi allegati.

2.3 Le Parti, in esecuzione del presente Accordo, si impegnano reciprocamente:

a) al pieno rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, in particolare quelle contenute nel Codice delle Assicurazioni e nei regolamenti attuativi ISVAP/IVASS, nonché quelle dettate in materia di tutela dei consumatori (d.lgs. 206/2005), di responsabilità amministrativa da reato (d.lgs. 231/2001) e di trattamento dei dati personali (d.lgs. 196/2003);

b) ad agire con massima trasparenza, diligenza e correttezza nei confronti della clientela, comunicando ai clienti l'esatta identità e gli estremi di iscrizione al RUI del Collaboratore e del Broker, anche tramite l'utilizzo e la consegna del modello 7B di cui al Reg. 5/2006.

3. OBBLIGHI DEL BROKER

3.1 Il Broker, in esecuzione del presente Accordo, per consentire al Collaboratore di poter adempiere ai suoi obblighi e svolgere attività di intermediazione assicurativa per conto del Broker in favore della clientela, si impegna a mettere a disposizione del Collaboratore stesso una piattaforma telematica dedicata, le cui caratteristiche tecniche e modalità di utilizzo sono descritte e meglio specificate nel "Manuale Operativo Piattaforma", consultabile nell'apposita sezione "Guide" della Piattaforma, il quale verrà aggiornato tempo per tempo da parte del Broker.

3.2 Il Broker si riserva, inoltre, la facoltà di individuare e di fornire al Collaboratore eventuali altri strumenti o supporti tecnologici atti a favorire l'attività di intermediazione assicurativa. Le modalità e le condizioni che disciplineranno la messa a disposizione di ulteriori strumenti o supporti tecnologici atti a favorire l'attività di intermediazione assicurativa saranno oggetto di specifica negoziazione integrativa del presente Accordo.

3.3 Il Broker si impegna a fornire il servizio di gestione e manutenzione della Piattaforma secondo quanto disposto dall'Allegato 2 "Condizioni di accesso alla Piattaforma".

4. OBBLIGHI DEL COLLABORATORE

4.1 Il Collaboratore, provvederà a:

- svolgere attività di intermediazione assicurativa a favore della clientela per conto del Broker, nei modi e nei termini fissati nel presente Accordo e nei relativi allegati;
- in dettaglio, tra l'altro, presentare alla clientela i prodotti assicurativi oggetto degli accordi di libera collaborazione intrattenuti dal Broker con le singole Compagnie di Assicurazione e presenti sulla Piattaforma messa a disposizione del Collaboratore da parte del Broker ai sensi dell'articolo precedente;
- assistere la clientela nella fase precontrattuale e contrattuale, secondo le procedure come indicate nel Manuale Operativo Piattaforma;
- rispettare le procedure operative predisposte dal Broker nello svolgimento dell'incarico come definite nel Manuale Operativo Piattaforma.
- nel caso in cui stipuli un contratto o accordo di collaborazione con altri aggregatori/comparatori assicurativi è tenuto a darne contestuale e immediata comunicazione al Broker.

4.2 Con la sottoscrizione del presente Accordo, il Collaboratore dichiara di aver preso visione e di aver compreso, accettandone tutti i contenuti, del "Manuale Operativo Piattaforma" reperibile online sulla Piattaforma nell'ultima

Alba Plus SRLs con sede legale in Via Vittorio Sessi n.9, 00033 Cave (Rm), Codice Fiscale e P.IVA n. 16510121003, iscritta al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi al n° B000703047

Pec: albaplus@pec.it

V.12.2024

versione di volta in volta aggiornata, nell'apposita sezione "Guide". Il Collaboratore si impegna, pertanto, a dare esecuzione e rispettare integralmente e indicazioni riportate nel "Manuale Operativo Piattaforma".

4.3 Il Collaboratore è responsabile nei confronti del Broker della gestione, vigilanza e supervisione di ciascuna singola pratica intermediata dallo stesso e generata attraverso l'utilizzo della Piattaforma.

4.4 Il Collaboratore si impegna a comunicare tempestivamente al Broker tramite raccomandata A/R o PEC, la perdita, anche temporanea, dei requisiti necessari all'iscrizione al RUI e quindi alla permanenza in tale registro, così come eventuali provvedimenti sanzionatori ovvero richieste di chiarimenti legate all'attività svolta, disposti dall'IVASS.

4.5 Il Collaboratore svolgerà il proprio incarico al di fuori dei locali del Broker, restando inteso che l'unico soggetto avente un rapporto diretto con le compagnie assicurative con cui intercorrono accordi di libera collaborazione sarà il Broker e che il Collaboratore si impegna sin d'ora ad evitare qualsiasi contatto diretto con la compagnia interessata per qualsivoglia motivo e nello specifico per ottenere sconti di prezzo e qualsivoglia richiesta inerente al rapporto e all'Accordo. Alla violazione degli obblighi di cui alla presente clausola consegue la revoca dell'Accordo da parte del Broker ai sensi e per gli effetti di cui al successivo articolo 8.

4.6 In presenza di esplicita autorizzazione da parte della Compagnia Assicurativa al Broker e ai suoi collaboratori all'incasso dei premi per suo conto ai sensi degli artt. 118 c.a.p. e 55 Reg. Isvap n. 5/2006, il Collaboratore si impegna a ricevere i pagamenti dei premi dovuti alle compagnie in un conto corrente bancario o postale separato intestato al Collaboratore espressamente in tale qualità.

4.7 Il Collaboratore si impegna a fornire al Broker evidenza dell'apertura del conto corrente dedicato all'attività di intermediazione contestualmente all'attivazione e comunicazione delle credenziali sulla Piattaforma.

4.8 Per i dettagli delle compagnie che hanno/non hanno concesso l'autorizzazione all'incasso dei premi si rimanda agli allegati al modello 7B di cui al Reg. 5/2006 come reso disponibile sulla Piattaforma e aggiornato di volta in volta con anche i dati del Broker e del Collaboratore.

4.9 Il Collaboratore si impegna ad adoperare la Piattaforma con diligenza e continuità, impegnandosi a conseguire gli obiettivi minimi riportati nell'Allegato 2 "Condizioni di accesso alla Piattaforma".

4.10 Con la sottoscrizione del presente Accordo il Broker non conferisce alcun potere di rappresentanza al Collaboratore, il quale agirà in nome proprio per l'esecuzione del presente Accordo, non potendo in alcun modo, salva espressa autorizzazione in tale senso da parte del Broker stesso, impegnare direttamente il Broker nei confronti di terzi né tantomeno le Compagnie con cui quest'ultimo intrattiene rapporti di libera collaborazione. A tal fine, il Collaboratore si astiene, tra l'altro, da:

- assumere impegni scritti o verbali in nome e per conto del Broker o che possano far presumere l'esistenza di poteri di rappresentanza del Broker;

- compiere qualsiasi atto che possa far presumere l'esistenza di poteri di rappresentanza del Broker.

5. INFORMATIVA PRECONTRATTUALE e CONTRATTUALE

5.1 Il Broker si impegna a fornire al Collaboratore, il materiale informativo nonché documentazione precontrattuale e contrattuale necessaria a svolgere l'attività di intermediazione assicurativa. Di conseguenza, il Collaboratore si impegna a utilizzare con la clientela interessata ai servizi assicurativi oggetto del presente Accordo di collaborazione solo la documentazione precontrattuale o contrattuale fornitagli, a tal fine, dal Broker. Resta inteso che, prima di poter dare esecuzione al presente Accordo o qualora intervengano modifiche sostanziali che ne richiedano la modifica, il contenuto dell'allegato 7B di cui al Reg. ISVAP n. 5 dovrà essere condiviso tra le Parti anche, tra l'altro, per dar corso agli obblighi di cui all'art. 50 del Reg. ISVAP n. 5/2006.

V.12.2024

5.2 Il Collaboratore si obbliga pertanto ad effettuare a propria cura, la consegna ai potenziali clienti di tutta la documentazione informativa precontrattuale messa a disposizione dal Broker, così come previsto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia.

5.3 Resta di esclusiva competenza del Collaboratore la consegna, ai clienti che hanno acquistato una Polizza Assicurativa, tutta la documentazione contrattuale messa a disposizione dal Broker, così come previsto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia. Il Collaboratore è responsabile della raccolta e conservazione ex art. 57 del Reg. ISVAP n. 5 della versione cartacea della documentazione precontrattuale e contrattuale di cui ai punti 5.2 e 5.3, che dovrà comunque essere caricata il prima possibile, e comunque entro e non oltre 7 giorni, in formato digitale sulla Piattaforma da parte del Collaboratore.

5.4 Resta inteso tra le Parti che la consegna di tutta la documentazione precontrattuale e contrattuale costituisce requisito indispensabile dell'attività e la consegna nonché il caricamento o l'invio attraverso canali digitali, restano di esclusiva responsabilità del Collaboratore. In tal senso il Collaboratore si impegna sin d'ora a manlevare il Broker da qualsiasi responsabilità allo stesso imputata in merito alla documentazione ed agli impegni e dichiarazioni in questi riportati. La mancata consegna così come il mancato caricamento, totale o parziale, comporterà altresì il mancato riconoscimento dei corrispettivi da parte del Broker al Collaboratore nei termini e con le modalità di cui all'articolo 6.

5.5 Il Collaboratore potrà operare in esecuzione del presente Accordo solo nel territorio della Repubblica Italiana.

6. PROVVIGIONI E COMPENSI

6.1 I compensi che il Broker si impegna a corrispondere al Collaboratore per remunerare l'attività oggetto del presente Accordo sono indicati nell'Allegato 1 "Compensi del Collaboratore".

6.2 I suddetti compensi verranno corrisposti nei termini e secondo le modalità previste, previa trasmissione della relativa fattura, esente da I.V.A. ex art. 10, punto 9, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche e integrazioni.

6.3 In caso di cessazione del rapporto per intervenuta disdetta, il Collaboratore avrà diritto alle provvigioni spettanti sui contratti dal medesimo intermediati, conclusi e/o rinnovati al tempo del recesso e limitatamente alle annualità maturate ed agli incassi riscossi a tale data.

6.4 Sono esclusi altri compensi in qualunque forma diversi dalle misure provvigionali convenute con il presente Accordo, esauendo tale compenso pattuito ogni possibile forma di remunerazione.

6.5 Il Broker si riserva il diritto di rivedere lo schema provvigionale di cui all'Allegato 1, all'Allegato 2 ed all'Allegato 3, dandone comunicazione al Collaboratore entro congruo termine. È facoltà del Collaboratore di non accettare le suddette modifiche e recedere dal presente Accordo, dandone comunicazione scritta, tramite PEC o raccomandata A/R entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della comunicazione di variazione. In assenza della suddetta comunicazione da parte del Collaboratore le modifiche saranno da intendersi accettate con la decorrenza indicata per singolo caso.

6.6 Il Collaboratore si impegna a concedere al Broker di anno in anno il Mandato Contabile, in formato excel, per la generazione automatica delle fatture passive inerenti ai compensi per l'intermediazione, secondo quanto disposto dal paragrafo 6.2. Il Broker provvederà al calcolo delle provvigioni complessive ed alla comunicazione attraverso l'estratto conto mensile per l'emissione della fattura, ovvero di eventuali note di credito, con cadenza mensile, almeno una volta ogni 15 del mese, salvo diversa e motivata comunicazione al Collaboratore. La concessione del Mandato Contabile costituisce elemento imprescindibile dell'Accordo. La mancata concessione da Parte del Collaboratore costituisce condizione risolutiva dell'Accordo.

6.7 Tutti i compensi di cui al presente Accordo verranno riconosciuti dal Broker al Collaboratore solo all'esito positivo del caricamento e l'invio integrale della documentazione relativa alla singola pratica. In caso di mancato caricamento di tutta la documentazione inerente alla singola pratica entro i 2 (due) mesi seguenti l'emissione del contratto di polizza non verrà riconosciuto alcun corrispettivo in merito alla specifica pratica, e se anticipato questo verrà

V.12.2024

stornato. Al primo estratto conto utile verranno scalati € 16,00 come contributo UNA TANTUM per l'attivazione che saranno regolarmente fatturati.

6.8 Il Broker si impegna a liquidare le provvigioni entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura salvo diversa e motivata comunicazione al Collaboratore.

6.9 Il collaboratore autorizza sin d'ora il Broker a compensare, ove possibile, qualsiasi sua spettanza con le somme dovute per, sanzioni pecuniarie, multe, spese e diritti di carattere patrimoniale inflitte da qualsivoglia Autorità a carico del Broker, ma imputabili al Collaboratore. Lo stesso avverrà anche per eventuali penali che verranno addebitate dal Broker al Collaboratore ai sensi del presente Accordo.

6.10 Il Broker è sollevato da ogni obbligo e responsabilità in merito ai contributi assicurativi, contributi previdenziali, assicurazione per infortuni e libretti sanitari.

6.11 Al primo estratto conto verranno addebitate euro sedici di contributo per l'attivazione dell'accordo di collaborazione

7. DURATA DELL'ACCORDO e RECESSO

7.1 Il presente Accordo ha validità di 12 (dodici) mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione da parte del Collaboratore e si intenderà tacitamente rinnovato, di anno in anno, per un periodo di eguale durata.

7.2 È fatta salva la facoltà delle Parti di recedere in qualsiasi momento dal presente Accordo, mediante comunicazione scritta da inviarsi con raccomandata A/R o PEC all'altra parte, con un preavviso di 30 (trenta) giorni.

8. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

8.1 In ogni caso il presente Accordo si risolverà di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intenda valersi della presente clausola risolutiva, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, per le seguenti cause:

- a) Perdita dei requisiti di iscrizione al RUI da parte del Collaboratore per qualsiasi causa;
- b) Mancata presentazione, con cadenza annuale, della certificazione attestante l'avvenuto aggiornamento professionale ai sensi del Regolamento IVASS n. 6/2014 e successive modifiche;
- c) In caso di violazione delle previsioni di cui agli articoli 3, 4 e 9;
- d) Mancata corresponsione di eventuali penali, secondo quanto disposto dall'Articolo 10.

Resta salva la facoltà del Broker di risolvere il presente Accordo, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, nel caso in cui il Collaboratore non provveda alla consegna ovvero al caricamento di tutta la documentazione attestante la consegna al cliente della documentazione precontrattuale e contrattuale come prevista dal presente Accordo ovvero successivamente prevista dalla normativa di settore, venendo altresì meno il diritto alla corresponsione dei compensi come ivi specificati.

9. PRIVACY e RISERVATEZZA, PROPRIETÀ INTELLETTUALE e UTILIZZO DEI MARCHI DEL BROKER

9.1 Il Collaboratore, essendo soggetto autonomo, senza vincolo di dipendenza verso il Broker, raccoglierà tutti i dati forniti dagli utenti come responsabile del trattamento appositamente designato dal Broker, ma anche in qualità di autonomo titolare del trattamento da dettagliare in apposita e autonoma informativa a cura dello stesso Collaboratore.

9.2 Le Parti si impegnano a non diffondere i contenuti della presente Accordo, se non previo reciproco consenso da formularsi per iscritto. In particolare il Collaboratore si impegna a non comunicare i dettagli ed i contenuti dell'Accordo e nello specifico agli strumenti ed ai prodotti trattati per il tramite della Piattaforma, pena risoluzione

V.12.2024

immediata dell'Accordo, ad altri intermediari assicurativi o competitor del Broker se non previo consenso scritto di quest'ultimo.

9.3 Il Collaboratore riconosce e accetta che tutti i diritti di proprietà intellettuale sulla Piattaforma www.alba-assicurazioni.com, sui servizi offerti e sui dati messi a disposizione con il presente Accordo sono di titolarità esclusiva del Broker. Nessuna disposizione del presente accordo è destinata a, né deve essere interpretata in maniera tale che il Collaboratore possa vantare alcun diritto, o avanzare alcuna pretesa, sulla Piattaforma ed i servizi ad essa associati.

9.4 Le Parti convengono altresì che tutti i diritti di proprietà intellettuale legati al software sotteso alla Piattaforma e/o le elaborazioni e/o gli sviluppi del Broker eseguiti nel corso dell'esecuzione dell'Accordo spettano al Broker in via esclusiva e senza limitazione alcuna.

Il Collaboratore riconosce che tutti i Marchi, inclusi il materiale pubblicitario e altri segni distintivi sono di esclusiva titolarità del Broker, o di società ad essa collegate. Gli stessi potranno essere utilizzati dal Collaboratore, previo consenso scritto del Broker, esclusivamente per lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo, ovvero connesse allo stesso. In ogni caso l'utilizzo dei marchi e dei segni distintivi del Broker, dovrà avvenire senza danneggiare in alcun modo il nome, l'immagine o la reputazione del Broker stesso.

9.5 Resta altresì inteso che tutto il materiale pubblicitario e promozionale, nonché ogni altro tipo di documentazione necessaria all'esecuzione dell'Accordo, eventualmente concessa dal Broker, dovrà essere fornita o previamente accettata per iscritto dal Broker.

9.6 Il Collaboratore riconosce che l'utilizzo del marchio e dei segni distintivi del Broker e delle società ad esso collegate, non gli attribuirà alcun diritto in relazione ai medesimi. Il Collaboratore si impegna, per tutta la durata dell'Accordo e per il periodo successivo alla cessazione dello stesso, per qualsiasi causa intervenuta, a non registrare e/o utilizzare illecitamente – tanto direttamente quanto indirettamente- alcun marchio o segno distintivo o marchio simile nonché altri segni distintivi registrati o utilizzati dal Broker e di società ad esso collegate.

9.7 L'eventuale diritto concesso al Collaboratore di utilizzare il marchio, secondo i limiti e le modalità come definite dal Broker, cesserà immediatamente alla cessazione dell'Accordo, per qualsiasi causa intervenuta.

10. RESPONSABILITA' DEL COLLABORATORE, MANLEVA e PENALI

10.1 Il Collaboratore terrà indenne il Broker per tutti i danni che dovessero derivare a quest'ultimo per responsabilità dello stesso Collaboratore nello svolgimento della propria attività nei confronti di terzi, delle compagnie, dei clienti (o potenziali clienti) e degli assicurati. Fermo restando il divieto del Collaboratore di conferire incarichi ad altri soggetti aventi ad oggetto le attività previste dal presente Accordo, il Collaboratore sarà responsabile verso il Broker delle violazioni delle disposizioni del presente Accordo anche se commesse da suoi eventuali dipendenti, addetti o collaboratori.

10.2 Il Collaboratore è responsabile in proprio nei confronti del Broker per ogni pregiudizio che dovesse derivare a quest'ultimo per l'inadempimento degli impegni contrattuali di cui al presente Accordo (e.g. la mancata o erronea gestione delle operazioni di incasso delle commissioni di intermediazione e/o pagamento del premio assicurativo per le polizze oggetto di mediazione).

10.3 Fermo restando quanto previsto dal presente Accordo ed il diritto al risarcimento del maggior danno, il Broker si riserva espressamente il diritto di applicare in capo al Collaboratore, anche ai sensi dell'art. 1382 c.c., e fatto salvo il cumulo delle penali ove ricorra una o più delle violazioni prescritte, una penale pari a:

12. COMUNICAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

12.1 Le Parti convengono che ogni e qualsiasi comunicazione relativa all'esecuzione di questo accordo, ove non espressamente prevista una specifica forma, potrà essere effettuata a mezzo PEC:

- se al Broker:

V.12.2024

a mezzo PEC all'indirizzo: albaplus@pec.it

- se al Collaboratore:

a mezzo PEC risultante sulla visura camerale o diversamente comunicata o presso raccomandata A/R presso la sede legale o residenza

12.2 Viene dalle Parti confermato che sono inapplicabili le norme dettate in tema di contratto di agenzia (artt. 1742 e ss. del codice civile), con specifico riguardo all'impossibilità per il Collaboratore di rappresentare l'impresa assicuratrice e/o gli assicurandi / assicurati.

12.3 Il presente Accordo non potrà essere ceduto dal Collaboratore senza il preventivo consenso del Broker.

12.4 Qualsiasi modifica al presente Accordo, salvo quanto nello stesso previsto, dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti.

12.5 Ai sensi dell'art. 23 del Reg. ISVAP 5/2006, il Broker conferma che il Collaboratore, risulta incluso tra i soggetti garantiti dalla polizza professionale del Broker per la responsabilità civile verso terzi per l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa e che di tale inclusione si è dato atto nella domanda di iscrizione del Collaboratore al RUI.

13. RECLAMI

13.1 Al fine di poter ottemperare alle obbligazioni in tema di gestione dei reclami ai sensi del Reg. ISVAP n. 24, il Collaboratore si impegna:

- nel caso di reclami da esso ricevuti e in qualche modo riferibili all'attività di collaborazione oggetto del presente Accordo:
- a fornire evidenza del reclamo al Broker entro 2 (due) giorni dalla ricezione del reclamo stesso;
- a fornire al Broker dei chiarimenti in forma scritta e tutta la documentazione necessaria alla gestione del reclamo entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione dello stesso.
- nel caso di reclami ricevuti dal Broker e in qualche modo riferibili all'attività di collaborazione oggetto del presente Accordo:
- a fornire su richiesta del Broker, ed entro 3 (tre) giorni dalla ricezione della stessa richiesta, ogni chiarimento in forma scritta e tutta la documentazione necessaria alla gestione del reclamo.

13.2 Fermo restando quanto precede, il Collaboratore sarà tenuto a manlevare il Broker di ogni danno che lo stesso dovesse subire qualora il mancato o tardivo invio, da parte del Collaboratore, dei reclami di interesse o competenza del Broker e/o delle informazioni e/o documenti necessari o utili alla loro gestione ed in possesso del Collaboratore stesso o suoi collaboratori, impedisca al Broker di correttamente adempiere i propri doveri di gestione e di riscontro dei reclami stessi, nei termini previsti dalla normativa vigente.

13.3 Il Collaboratore dichiara di aver preso visione e di aver compreso, impegnandosi altresì ad adeguarsi alle previsioni ivi contenute, al "Regolamento di Gestione dei Reclami" e successive integrazioni che viene messo a disposizione del Collaboratore nella sua versione più aggiornata direttamente sulla Piattaforma nell'apposita sezione "Guide".

14. ISCRIZIONE ALLA SEZ. E DEL RUI. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

14.1 L'avvio dell'attività di intermediazione per conto del Broker da parte del Collaboratore presuppone necessariamente l'avvenuta iscrizione dello stesso alla sezione E del Registro Unico degli Intermediari assicurativi di cui all'art. 109 CAP.

V.12.2024

14.2 Il Collaboratore si impegna a presentare al Broker idonea certificazione attestante il compimento con profitto della formazione iniziale ai sensi del Reg. 6 IVASS. Inoltre, il Collaboratore si impegna a presentare al Broker idonea certificazione attestante l'avvenuto aggiornamento professionale, relativa all'annualità precedente a quella di sottoscrizione del presente Accordo, così come quella necessaria ai sensi della vigente normativa, nel corso del rapporto. La presentazione di tale certificazione costituisce condizione necessaria per la sottoscrizione e la validità del presente Accordo così come per la prosecuzione dello stesso.

14.3 Il Broker, verificato il soddisfacimento di tutti i requisiti fissati dall'art. 110 e ss. del Codice delle Assicurazioni (d.lgs. 209/2005) e di cui agli artt. 21 e 22 del Reg. ISVAP n. 5, provvederà a trasmettere ad IVASS la richiesta di iscrizione al RUI del Collaboratore, in qualità di collaboratore/addetto all'attività di intermediazione al di fuori dei locali del Broker. Il Collaboratore dovrà, a tal fine, collaborare fattivamente col Broker per fornirgli tutte le informazioni utili alla verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione e per la compilazione dell'allegato n. 5 del Reg. ISVAP n. 5.

14.4 Le spese inerenti all'iscrizione (ivi compreso a titolo esemplificativo e non tassativo, formazione professionale, tassa di concessione governativa, marca da bollo, spese postali) sono a carico del Collaboratore.

14.5 Nel corso dell'anno, il Collaboratore si impegna a fornire al Broker la certificazione dell'aggiornamento professionale svolto, comunque entro e non oltre il 30/11 di ciascun anno, pena la disattivazione temporanea delle credenziali della Piattaforma fino alla presentazione degli appositi attestati di aggiornamento professionale.

14.6 Il subagente si impegna ad effettuare i versamenti/rimesse/premi verso il Broker da un conto corrente separato conforme all'art 117 C.A.P. e si impegna a fornire in fase di attivazione e al bisogno su richiesta del Broker il documento: CERTIFICAZIONE CONTO CORRENTE SEPARATO che dovrà espressamente richiedere alla sua banca.

15. LEGGE APPLICABILE e FORO COMPETENTE

15.1 Il presente Accordo è retto e regolato dalla legge Italiana.

15.2 Per qualsiasi controversia inerente all'interpretazione, l'applicazione e l'esecuzione del presente Accordo sarà esclusivamente competente il Foro di Tivoli (Rm).

16. ALLEGATI

Allegato 1 - Compensi del Collaboratore

17. PROCEDURE OPERATIVE

Il Collaboratore si impegna ad accettare e seguire le linee guida procedurali e operative descritte nella sezione AREA AGENTI del portale: www.alba-assicurazioni.com raggiungibile attraverso il link: <https://www.alba-assicurazioni.com/area-agenti>

Il Broker si impegna a tenere sempre aggiornata la pagina in questione e a comunicare ai collaboratori le modifiche e integrazioni che possono verificarsi durante l'attività lavorativa.

Il Broker si impegna altresì ad inviare una breve comunicazione sulle modifiche tramite i canali whatsapp e mail.

18. CLAUSOLA DI REPERIBILITA'

Il Collaboratore si impegna a rispondere in maniera puntuale agli adempimenti richiesti dal Broker e a tenersi reperibile sui canali: email, whatsapp, cellulare, telefono fisso.

Dovrà altresì con un focus particolare rispondere e partecipare alle richieste di natura amministrativa e organizzativa.

In caso di ripetuta irreperibilità la violazione di questo articolo può causare l'interruzione immediata della collaborazione e la risoluzione del mandato.

ALBA PLUS SRLS (Il Broker.)

ALBA PLUS SRLS
00033 CAVE RM - VIA V.SESSI 9
P.IVA/C.F. 16510421003

Marco Foschi Amministratore Unico

PER ACCETTAZIONE

Il sottoscritto dichiara di approvare il presente Accordo nel suo insieme e di accettare espressamente gli impegni a suo carico sopra previsti oltre a quelli riportati nei singoli allegati.

Il Collaboratore
(Timbro e firma)

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., il Collaboratore dichiara di aver letto e di approvare espressamente e specificamente, le seguenti clausole: Art. 4 (Obblighi del Collaboratore); Art. 5 (Informativa Precontrattuale e Contrattuale); Art. 6 (Provvigioni e Compensi); Art. 7 (Durata); Art. 8 (Clausola Risolutiva Espressa); Art. 10 (Responsabilità Collaboratore); Art. 12 (Disposizioni Finali); Art. 13 (Reclami); Art. 15 (Legge Applicabile e Foro Competente).

Il Collaboratore
(Timbro e firma)